Ente acque della Sardegna ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

TRASMESSA IL 18.12. 2013 Proc N.1802

Il Commissario Straordinario

SERVIZIO AFFARI GENERALI

2 1 GEN 2014

Il Direttore

Oggetto: vertenza relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Simpirizzi – Il lotto, affidati dall'Ente all'impresa I.B.I. Spa con contratto d'appalto in data 15 maggio 2007, rep. n. 48805, raccolta n. 26357, registrato a Cagliari il 21 maggio 2007 al n. 1382 - approvazione dell'atto di transazione

L'anno 2013, il giorno dicia ssette, del mese di dicembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 37/38 del 12 settembre 2013 e decreto del Presidente della Regione n. 131 del 8 ottobre 2013, con decorrenza dalla data del 12 settembre 2013;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.:

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e

VISTA la L. R. 2.08.2006, nº 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la proposta del Servizio Affari Generali e della Direzione Generale di adozione della presente deliberazione; VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22/13 del 23 maggio 2013 concernente "Approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015" sulla cui esecutività la G.R., con delibera n. 24/58 del 27 giugno 2013, ha espresso il proprio nulla osta;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 18 ottobre 2013 concernente "Approvazione prima variazione e storno del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015", esecutiva per decorrenza dei termini dal 9.12.2013, come comunicato da Assessorato LL.PP. con nota via PEC prot. 42855 del 6.12.2013 (prot. Enas n. 17448 del 9.12.2013);

Vista la propria precedente Deliberazione n. 74 del 26.10.2012 con la quale è stato affidato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari l'incarico di resistere nell'interesse dell'Enas nel giudizio instaurato, con atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Cagliari ad istanza della società I.B.I. Idrobioimpianti S.p.A., al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente, per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dalla legge, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla attrice;

Visto l'atto di significazione e diffida con cui la Entei S.p.A. - società che ha acquisito l'azienda di proprietà della I.B.I. S.p.A. subentrando alla cedente nella titolarità dei contratti d'appalto stipulati ed in corso d'esecuzione, tra cui quello sopradescritto - ha diffidato l'Ente al pagamento della somma di € 1.795.669,50 per le riserve iscritte in contabilità, oltre all'ulteriore importo di € 800.000,00 per le opere eseguite e i materiali forniti, oltre ad ulteriore somma da accertare e ad € 10.000,00 e accessori a titolo di competenze legali;

Considerato che le parti hanno intrapreso le trattative finalizzate a comporre in via stragiudiziale le vertenze anzidette:

Visto l'atto di transazione tra l'Ente, I.B.I S.p.A. ed Entei S.p.A. con il quale le parti hanno convenuto di definire le pretese fatte valere con la citazione in giudizio e l'atto di significazione e diffida;

Visto il parere positivo di legalità espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. 35588 del 10.12.2013 (assunta al prot. Enas al n. 17879 del 16.12.2013);

> Il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14:

DELIBERA

l'approvazione dell'atto transattivo a definizione delle vertenze in essere tra l'Ente, l'impresa I.B.I. Spa e la Entei S.p.A. insorte nel corso dell'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Simbirizzi – II lotto, affidati dall'Ente all'impresa I.B.I. Spa con contratto d'appalto in data 15 maggio 2007, rep. n. 48805, raccolta n. 26357, registrato a Cagliari il 21 maggio 2007 al n. 1382:

La presente deliberazione rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, viene inviata all'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Allegati:

all. 1: atto transattivo

Il Direttore Generale f.f. rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale II

liques

Il Commissario Straordinario Dott. Davide Garantuomo

5 dicembre 2013

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SCRITTURA PRIVATA RICOGNITIVA E DI TRANSAZIONE	
	L'anno 2013 il giorno del mese di tra;	
	Entei S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, sig. Francesco Russo,	
	partita IVA 06821061212, con sede in Assemini (CA), corso Asia, 78,	
	е	
	I.B.I. Idrobioimpianti S.p.a. (di seguito I.B.I. S.p.a.), in persona	
	dell'amministratore unico, dott.ssa Daniela D'Amico, con sede in Napoli via G.	
	Porzio, 4, Centro Direzionale Isola G7, partita I.V.A./codice fiscale 06593350637	
	е	
	Enas - Ente Acque della Sardegna (già Ente delle risorse idriche della Sardegna	
	e di seguito, per brevità, Enas), C.Fin persona del Commissario	
	Straordinario e legale rappresentante in carica, dr,con sede	
	in Cagliari, via Mameli, 88;	
	premesso che:	
	- con contratto d'appalto in data 15 maggio 2007, rep. n. 48805, raccolta n.	
	26357, registrato a Cagliari il 21 maggio 2007 al n. 1382, l'Enas – Ente Acque	
	della Sardegna affidava all'I.B.I. S.p.a. i lavori di "adeguamento dell'impianto	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di potabilizzazione di Simbirizzi – II lotto", per l'importo di € 3.452.611,91 per	
	lavori oltre € 61.542,00 per oneri di sicurezza e quindi per un importo	
	complessivo netto pari ad € 3.514.153,91 oltre IVA.;	
	- con atto di cessione del 21 gennaio 2011, la Entei S.p.A. ha acquistato	
	l'azienda di proprietà della I.B.I. Idrobioimpianti S.p.a., subentrando alla	
	cedente nella titolarità dei contratti di appalto stipulati ed in corso	
	d'esecuzione tra cui quello sopra descritto;	

 - con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 2012, la I.B.I. S.p.a. ha	_
convenuto nel giudizio contraddistinto dal numero di RG 7542/2012 l'Enas	
affinché il Tribunale Civile di Cagliari accogliesse le domande di seguito	_
trascritte: "Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione	_
ed eccezione disattese, in accoglimento delle domande formulate nel	
presente atto di citazione, così provvedere: nel merito: in relazione al	
contratto d'appalto pubblico) in data 15 maggio 2007, rep. n. 48805,	_
raccolta n. 26357, registrato a Cagliari il 21 maggio 2007 al n. 1382, con il	
quale l'Enas – Ente Acque della Sardegna - affidava all'Impresa attrice i	
lavori di "adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Simbirizzi – II	
lotto",	
- accertare in capo all'Ente convenuto la esclusiva responsabilità per	
 l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dalla legge e	_
per i motivi di cui alla superiore espositiva in fatto e diritto;	_
 - per l'effetto condannare l'Enas – Ente Acque della Sardegna - con sede in	
 Cagliari, via Mameli, 88, in persona del legale rappresentante in carica al	
risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, sotto il profilo del lucro	_
cessante e del danno emergente, per i motivi di cui in espositiva,	
riconducibili ai lavori eseguiti a tutto il 25 gennaio 2011, nella misura di	_
complessivi € 4.121.751,48, oltre I.V.A. nella misura di legge se e per	
quanto dovuta, o per quella diversa, inferiore o superiore somma che	_
risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali e moratori	_
 dovuti a norma di contratto e di capitolato generale di appalto (D.M. Lavori	
Pubblici 145/2000), gli ulteriori interessi, anche anatocistici, sulle somme	

€ 10.000,00, oltre accessori come per legge, a titolo di competenze legali";	
- In data 16 maggio 2013 è stato sottoposto alle imprese esecutrici lo stato	
 finale dei lavori dal quale è emerso un credito dell'appaltatore, al netto dei	
ratei di acconto e della penale per presunti ritardi nell'esecuzione (€	
345.261,17), di complessivi € 512.073,22.	
- I.B.I. S.p.a. ed Entei S.p.a. hanno confermato ritualmente nello stato finale	
 le riserve iscritte nel registro di contabilità e hanno iscritto ulteriori riserve	
volte a ottenere la disapplicazione della penale ed il riconoscimento del	
corrispettivo per lavorazioni e magisteri non contabilizzati.	
- nelle more del procedimento giudiziario, le parti hanno dato corso a	
trattative per il bonario componimento delle rispettive posizioni e hanno	
raggiunto un'intesa, per puro spirito conciliativo e senza riconoscimento	
alcuno delle reciproche pretese, che intendono qui sancire e pattuire a	
definizione delle pretese fatte valere dalla I.B.I. S.p.a. e dalla Entei S.p.a.,	
rispettivamente con la citazione in giudizio e con l'atto di significazione e	
diffida e di tutte le pretese anche future comunque riferibili e connesse con	
 il contratto e con l'esecuzione dei lavori in parola;	
- il Commissario Straordinario dell'Enas con Delibera n.	
del, sottoposta a controllo preventivo ai sensi degli artt. 3 e 4	
della L.R. n. 14 del 15.05.1995, ha approvato la bozza del presente atto di	
transazione;	
Tutto quanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,	
 le parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono di transigere e	
 conciliare tramite reciproche concessioni di seguito specificate i rapporti	

dovute e non corrisposte, nonché il risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T. e della mancata disponibilità finanziaria, su tutte le somme che saranno riconosciute dovute dalla parte convenuta. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di patrocinio, questi ultimi maggiorati di spese generali come per legge, nella percentuale del 12.50%"; con comparsa di costituzione e risposta in data 7 gennaio 2013 l'Enas si è costituito in giudizio, contestando le allegazioni e domande della parte attrice ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'III. mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: -in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'avversa domanda; nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. con atto di significazione e diffida del 23 ottobre 2012 l'Entei S.p.a. ha diffidato l'Enas "affinché, nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal ricevimento della presente, voglia provvedere al pagamento, in favore della Entei S.p.a. della somma di € 1.795.669,50 per le riserve iscritte in contabilità, voglia ancora contabilizzare, come suggerito dalla Commissione di Collaudo, tutte le opere eseguite ed i materiali forniti e, per l'effetto, corrispondere a tale titolo l'importo ulteriore di € 800.00,00, ovvero la veriore somma da accertarsi, quale credito ancora da liquidare all'impresa appaltatrice per lavori eseguiti alla data di rescissione, oltre ad

	controversi, riconducibili al giudizio contraddistinto dal numero di R.G. n.
•	7542/2012 Tribunale di Cagliari e all'atto di significazione in data 23 ottobre 2012,
	e a tutte le pretese anche future comunque riferibili e connesse con l'esecuzione
	dei lavori in parola, senza riconoscimento alcuno delle rispettive posizioni di diritto
	sostanziale, ai seguenti patti e condizioni.
	Articolo 1
	Le superiori premesse costituisco parte integrante e sostanziale del presente atto.
	Articolo 2
	Le parti convengono di definire, per puro spirito conciliativo ed in via transattiva,
	senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, la controversia di cui alle
	premesse con l'assunzione da parte dell'Enas di pagare in favore delle società IBI
· ·	S.p.A. ed ENTEl S.p.A la somma complessiva ed onnicomprensiva di €.
	1.850.000,00 (eurounmilioneottocentocinquantamila/00) oltre I.V.A., se dovuta e
	nella misura di legge, che le suddette società accettano a completa definizione di
	ogni pretesa o ragione a qualunque titolo riferibile ai rapporti intercorsi con l'Enas
	in relazione all'esecuzione dei lavori di "adeguamento dell'impianto di
	potabilizzazione di Simbirizzi – Il lotto", nonché a saldo e transazione di tutti i diritti
	o pretese presenti e future comunque collegati con il contratto di appalto in data 15
	maggio 2007, rep. n. 48805, raccolta n. 26357, registrato a Cagliari il 21 maggio
	2007 al n. 1382 ed a tutti i successivi atti aggiuntivi e di sottomissione o comunque
	denominati, anche collegati o connessi.
-	Articolo 3
	L'importo convenuto nel precedente articolo 2 di €. 1.850.000,00
	(eurounmilioneottocentocinquantamila/00) oltre I.V.A., se dovuta nella misura di
	I

		5 dicembre 2013
	legge, è stato determinato dall'Amministrazione condividendo le valutazioni	
	contenute nella relazione tecnica sottoscritta dal Responsabile del Procedimento	-
	Ing. Antonio Fadda – che si allega al presente atto sotto la lettera A per farne	
	parte integrante e sostanziale	
	La liquidazione sarà effettuata da parte di ENAS, nelle partizioni che I.B.I. S.p.a. ed	
	ENTEI S.p.a. comunicheranno ciascuna mediante emissione della relativa fattura,	
	nel termine perentorio ed essenziale di 30 giorni decorrenti dal verificarsi	
	dell'ultima di tutte le condizioni di cui al successivo art. 8.	
	Quale ulteriore concessione transattiva a totale tacitazione di ogni vertenza,l'Enas	
	si obbliga a:	
	a) rinunziare all'escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia	
	dell'esatto adempimento;	
	b) disapplicare la penale per ritardo sui lavori, come risulta computata sullo stato	•
	finale datato 16.05.2013.	
	Articolo 4	
	In esito all'integrale ed esatto adempimento da parte di ENAS delle obbligazioni	
	nascenti dal presente atto e al versamento delle somme come superiormente	
	precisate, I.B.I. S.p.A. ed ENTEI S.p.A. non avranno più nulla da pretendere nei	
	confronti dell'Enas in ragione delle causali azionate con l'atto di citazione e con	
	l'atto di diffida di cui alle superiori premesse del presente atto e rinunciano a far	
	valere diverse ed eventuali domande e pretese anche future comunque collegate o	
	connesse al contratto di appalto e alla realizzazione dei lavori suindicati	-
	Articolo 5	
-	Resta inteso che il presente accordo non ha carattere novativo, pertanto, in ipotesi	-

	di manc	ato adempimento da parte di ENAS nei termini indicati, la presente	
•	transazio	one perderà ogni suo effetto e le parti potranno proseguire nelle iniziative,	
	giudiziari	ie e/o stragiudiziarie, già intraprese e/o intraprenderne nuove.	
	Articolo	6	
	Nell'ipote	esi, invece, d'integrale versamento della somma pattuita:	
	a)	la I.B.I. S.p.a. e l'Enas s'impegnano ad abbandonare definitivamente,	
		con divieto di riassunzione, il procedimento instaurato con atto di	
	i	citazione nonché ad attivarsi per estinguere il giudizio di merito pendente	
		(Tribunale Civile di Cagliari R.G. n. 7542/2012) con integrale	
		compensazione delle spese di patrocinio e lite;	
	b)	l'Entei S.p.a. rinunzia definitivamente ad agire nei confronti di ENAS per i	
		titoli esposti nell'atto di significazione e diffida in data 23 ottobre 2012;	
	c)	tutte le parti, reciprocamente, dichiarano di accettare la rinuncia l'una nei	
		confronti dell'altra.	
	d)	ENAS si obbliga a non effettuare alcuna segnalazione pregiudizievole	
		nei confronti di I.B.I. S.p.A. ed ENTEI S.p.A., ovvero a rettificarla	
		opportunamente se già effettuata, presso l'Autorità di Vigilanza sui	
		Contratti Pubblici (AVCP).	
	Articolo	7	
	Le parti	dichiarano che con l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal	
	presente	atto nulla avranno più da pretendere, reciprocamente l'una nei confronti	
	dell'altra,	per i titoli e ragioni che hanno fondato le summenzionate iniziative	
	giudiziari	e e stragiudiziarie e per domande e pretese anche future comunque	
	collegate	e o connesse al contratto di appalto e alla realizzazione dei lavori	

		5 dicembre 2013
	suindicati.	
	Articolo 8	
	L'efficacia del presente atto è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:	
	parere di legalità positivo alla sua traduzione in atto definitivo rilasciato da	
	parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, parere da sottrarre	
	all'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'art. 2 del DPCM 26 gennaio	
	1996, n. 200;	
<u> </u>	2) esecutività della Delibera del Commissario Straordinario ndel	
	, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 14/95;	
	3) autorizzazione alla liquidazione ed erogazione da parte del competente	
	Assessorato Regionale dei Lavori pubblici, ente concedente il finanziamento	
	per la realizzazione dei lavori in parola, della somma necessaria per la	
	risoluzione transattiva nei termini di cui al precedente art. 2.	
	In ogni caso, resta inteso tra le parti che, laddove una qualunque delle condizioni	
	descritte ai superiori capi 1, 2 e 3 del presente articolo 8 non dovesse	
	concretizzarsi nel termine del prossimo 30 giugno 2014, a far data dal successivo	
	1° luglio 2014 le somme come concordate con il presente atto cominceranno a	
	produrre interessi di legge.	
	Articolo 9	
	In relazione al presente atto, la Società Intercantieri IBI S.p.A e la società Entei	
	S.p.A dichiarano di essersi avvalse esclusivamente dell'Avv che ha	
	dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge	
	professionale forense, con dichiarazione in data; L'ENAS, a	
	sua volta, dichiara di essersi avvalsa esclusivamente dell'Avvocatura distrettuale	

dello Stato di Cagliari che ha dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà
previsto dall'art. 68 della legge professionale forense, con dichiarazione in data
;
Articolo 10
Il presente atto di transazione, redatto in doppio esemplare originale, consta di 9
(nove) pagine, tutte sottoscritte dalle parti, oltre un allegato indicato con la lettera A
 anch'esso sottoscritto dalle parti.
Articolo 11
Tutti gli oneri e spese del presente atto e conseguenti sono a carico delle società,
da un lato, e dell'E.N.A.S., d'altro lato, nella misura del 50% ciascuno.
Articolo 12
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.
Cagliari,2013
L.C.S.
Entei S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica
I.B.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica
Enas, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante in
carica

AND DEED TO FIRST MINERALL

VISTO il presente se's con i decumenti che as hanno relegione, quest Area unes & Derviso che nulla esti alla suo trecione e en elle definitivo.

Cag Vari. 1. 3.12 . 2013

omitmetruale mello stato